



REGOLAMENTO PER I LABORATORI INFORMATICI

LISSP - LABORATORIO STUDENTI SCIENZE POLITICHE (I PIANO – ST. 116)

Articolo 1:

L'accesso al Laboratorio Informatico Studenti della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, sito in I piano dell'ala destra dell'Edificio Centrale in Piazzale Europa n. 1 a Trieste, di seguito indicato col termine LISSP, e la fruizione dei relativi servizi informatici comporta l'impegno a rispettare il presente Regolamento, oltre alle norme vigenti in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché i regolamenti delle reti esterne e dei nodi cui eventualmente ci si connetta.

Articolo 2:

L'uso del LISSP è consentito unicamente agli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche ed unicamente a fini legati alla carriera accademica dello studente. L'orario di apertura del LISSP è:
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17
il venerdì dalle 9 alle 13

Articolo 3:

L'uso del LISSP e delle attrezzature in esso contenute richiede da parte degli utenti una serie di attenzioni speciali e in particolare:

- ogni account è protetto da password. L'utente ha l'obbligo di tenere la password segreta.
- nessun utente può far uscire o prelevare anche temporaneamente dal LISSP hardware, software, manuali o qualsiasi altro oggetto che appartenga alla sua dotazione (che coincide con ciò che egli vi ha trovato dentro).
- nessun utente può manomettere in alcun modo le apparecchiature, incluse le prese di connessione alla Rete Locale di Struttura, presenti nel LISSP. Il divieto si estende anche alla configurazione software dei PC in dotazione.
- ogni utente deve al termine della lezione lasciare la postazione pulita e in ordine, avendo cura di non dimenticare nulla nel LISSP.
- all'interno del LISSP è necessario da parte di tutti un comportamento rispettoso del lavoro degli altri utenti e di coloro che si occupano della manutenzione.
- ogni utente del LISSP è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati a centro.servizi@sp.units.it
- il chatting, l'invio di SMS, ecc. sono assolutamente vietati.

Articolo 4

E' facoltà del personale docente e del personale tecnico amministrativo di Facoltà in caso di infrazione a questo regolamento, allontanare dal LISSP lo studente che se ne renda responsabile. In presenza di reiterate infrazioni allo studente potrà essere interdetto l'accesso al LISSP per un periodo minimo di un mese, ed il caso segnalato alla Presidenza per i provvedimenti in merito.



Articolo 5

Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente regolamento, si applicano le norme previste dai codici civile e penale che nel caso specifico prevede:

-Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose, mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 . La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è

commesso (...) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (n.7 dell'art.625).

-Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi in informatici e telematici.

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Riferimenti legislativi:

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Decreto legge 27 luglio 2005, n.144 – Legge 31 luglio 2005 n. 155 – Decreto Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005.

LABORATORIO INFORMATICO PER LA DOCENZA (IV PIANO)

Articolo 1:

L'accesso al Laboratorio Informatico 1 della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, sito in IV piano dell'ala sinistra dell'Edificio Centrale in Piazzale Europa n. 1 a Trieste, di seguito indicato col termine Laboratorio , e la fruizione dei relativi servizi informatici comporta l'impegno a rispettare il presente Regolamento, oltre alle norme vigenti in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché i regolamenti delle reti esterne e dei nodi cui eventualmente ci si connetta.

Articolo 2:

L'uso del Laboratorio è tassativamente circoscritto alle attività concernenti alla didattica.

Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza del docente. Il docente che intenda svolgere le proprie lezioni all'interno del laboratorio è tenuto a comunicarlo , entro un mese dall'inizio del semestre, al Centro Servizi indicando il periodo di tempo e l'orario di utilizzo.



Articolo 3:

L'uso del laboratorio e delle attrezzature in esso contenute richiede da parte degli utenti una serie di attenzioni speciali e in particolare:

- ogni account è protetto da password. L'utente ha l'obbligo di tenere la password segreta.
- nessun utente può far uscire o prelevare anche temporaneamente dal laboratorio hardware, software, manuali o qualsiasi altro oggetto che appartenga alla sua dotazione (che coincide con ciò che egli vi ha trovato dentro).
- nessun utente può manomettere in alcun modo le apparecchiature, incluse le prese di connessione alla Rete Locale di Struttura, presenti nel laboratorio. Il divieto si estende anche alla configurazione software dei PC in dotazione.
- ogni utente deve al termine della lezione lasciare la postazione pulita e in ordine, avendo cura di non dimenticare nulla nel laboratorio.
- all'interno del laboratorio è necessario da parte di tutti un comportamento rispettoso del lavoro degli altri utenti e di coloro che si occupano della manutenzione.
- ogni utente del laboratorio è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati a centro.servizi@sp.units.it
- il chatting, l'invio di SMS, ecc. sono assolutamente vietati.

Articolo 4:

E' facoltà del personale docente e del personale tecnico amministrativo di Facoltà in caso di infrazione a questo regolamento, allontanare dal laboratorio lo studente che se ne renda responsabile. In presenza di reiterate infrazioni allo studente potrà essere interdetto l'accesso al laboratorio per un periodo minimo di un mese, ed il caso segnalato alla Presidenza per i provvedimenti in merito.

Articolo 5:

Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente regolamento, si applicano le norme previste dai codici civile e penale che nel caso specifico prevede:

-Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose, mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 (1). La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso (...) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (n.7 dell'art.625).

-Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi in informatici e telematici.

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato".